

**SERVIZIO CARIFERMO SECURITY CASH**
**Aggiornamento Nr. 08 del 14 gennaio 2026**
**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione e forma giuridica

Sede legale

Capitale Sociale

Telefono

Telefax

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia

Codice ABI

Nr. Iscrizione al Registro Imprese di Fermo, Cod.Fiscale / Partita IVA

Sito Internet

Indirizzo di posta elettronica

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce

**Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.**
**Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO**
**€. 39.241.087,50 i.v.**
**0734 2861**
**0734 286201**
**5102**
**6150.7**
**00112540448**
**[www.carifermo.it](http://www.carifermo.it)**
**[direzione@carifermo.it](mailto:direzione@carifermo.it)**
**[direzione.carifermo@legalmail.it](mailto:direzione.carifermo@legalmail.it)**
**Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
e al Fondo Nazionale di Garanzia**
**CHE COS'E' IL SERVIZIO CARIFERMO SECURITY CASH**
**Struttura e funzione economica**

Il Servizio Carifermo Security Cash è destinato ai Clienti che incassano elevati volumi di contante. Esso consente al Cliente di versare il denaro contante in una Cassa Intelligente Security Cash (cd. "CISC"), installata all'interno dei propri locali.

Il contante versato nella CISC diviene di proprietà della Banca ed il relativo ammontare viene accreditato sul conto corrente intestato al Cliente.

Periodicamente il contante presente nella CISC viene ritirato dal personale della Società di trasporto valori incaricata dalla Banca.

La CISC è messa a disposizione del Cliente dalla Banca. Il Servizio Carifermo Security Cash comprende anche la manutenzione hardware e software della CISC.

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- fatti pregiudizievoli (scioperi, impedimenti straordinari della Banca o delle società incaricate, indisponibilità del collegamento telematico) possono impedire o ritardare l'esecuzione del servizio.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**
**SERVIZIO CARIFERMO SECURITY CASH**

DESCRIZIONE	VALORE
Commissione Annuale del servizio	5.500,00 Euro
Commissione percentuale sul contante versato	0,350%
Costo per singola operazione di versamento eseguita nella CISC	0,00 Euro
Numero operazioni esenti	0
Valuta accredito versamenti	1 giorno lavorativo

I costi di manutenzione della CISC sostenuti dalla Banca e dovuti a responsabilità del Cliente (es. danneggiamento della macchina, suo utilizzo improprio, inceppamento dell'accettatore per inserimento da parte del Cliente di corpi estranei, ecc.) sono riaddebitati al Cliente.

Le spese e le commissioni sono addebitate con periodicità mensile.

**CLAUSOLE CONTRATTUALI****Recesso dal contratto**

Ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso mediante invio di comunicazione scritta, con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data di efficacia del recesso stesso.

La Banca può recedere senza preavviso, previa comunicazione scritta all'Esercente, nel caso in cui l'Esercente:

- modifichi o cambi il tipo di attività;
- cede, affitta o pone in liquidazione l'azienda o concede comunque la gestione dell'azienda a terzi;
- estingue il proprio rapporto di conto corrente con la Banca sul quale vengono regolate le operazioni oggetto del Servizio;
- viene protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali ovvero a procedimento penale.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Nr. giorni 120

**Reclami**

Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca consegnandolo alla filiale presso cui vengono intrattenuti i rapporti, che ne rilascerà ricevuta, oppure inviandolo mediante posta ordinaria, raccomandata A/R, posta elettronica semplice o posta elettronica certificata indirizzandolo a:

**Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.**

Ufficio Reclami

Via Don Ernesto Ricci, 1 – 63900 FERMO

e-mail: [reclami@carifermo.it](mailto:reclami@carifermo.it) PEC: [reclami@pec.carifermo.it](mailto:reclami@pec.carifermo.it)

La Banca esaminerà la richiesta tempestivamente e risponderà comunque:

- entro 15 giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento;
- entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo se è relativo a servizi aventi ad oggetto le attività di collocamento di prodotti assicurativi;
- entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo se è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari e attività di investimento.

Se il reclamo risultasse fondato, la Banca lo confermerà per iscritto al Cliente; qualora la soluzione del problema segnalato dal Cliente non potesse essere immediata, o richiedesse interventi organizzativi o tecnologici, la risposta indicherà i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere alla sistemazione della questione.

Nel caso in cui ritenesse, invece, di non accogliere il reclamo, la Banca risponderà comunque per iscritto esponendo le ragioni della sua decisione. Se il cliente non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo o non avesse ricevuto risposta entro i tempi previsti, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** – se il fatto contestato riguarda operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, nel limite di 200.000 Euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si possono consultare i siti [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) e [www.carifermo.it](http://www.carifermo.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) dove è disponibile in relativo Regolamento oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposto Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

## LEGENDA

<b>CISC - Cassa Intelligente Security Cash</b>	<i>Cassaforte dotata di uno o più validatori di banconote, in grado di mettere in sicurezza il contante e, mediante il collegamento telematico al sistema informativo della Banca, di permetterne il relativo accredito in conto corrente.</i>
<b>Data contabile</b>	<i>Indica il giorno in cui la Banca registra l'operazione in conto corrente</i>
<b>Data valuta</b>	<i>Indica il giorno dal quale le somme versate iniziano a produrre interessi per il cliente e quelle prelevate cessano di produrli.</i>
<b>Data disponibile</b>	<i>Indica il giorno dal quale il denaro accreditato può essere utilizzato per pagamenti e prelievi</i>